



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GALLONE, TESTOR, BERUTTI, Alfredo MESSINA,  
PAPATHEU, GALLIANI, TOFFANIN, FLORIS e DAMIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2019**

Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani nonché delega al Governo in materia di recupero di edifici di particolare interesse economico, storico o paesaggistico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto a istituire zone economiche speciali (ZES) al fine di contrastare i fenomeni in atto di spopolamento e svantaggio sociale, nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani.

La ZES è una zona all'interno del territorio dello Stato in cui sono adottate specifiche misure di natura finanziaria ed economica con l'obiettivo di mantenere o accrescere gli investimenti per mezzo di agevolazioni sia di natura fiscale che burocratica, al fine di agevolare una adeguata ed omogenea crescita economica.

Il presente disegno di legge ha come obiettivo, nelle zone delimitate al suo interno, la crescita della competitività e il generale rafforzamento di tutto il tessuto produttivo attraverso l'aumento degli investimenti, l'aumento della diffusione dei prodotti locali, la promozione e la valorizzazione turistica del territorio, la tutela e la conservazione dei posti di lavoro esistenti nonché la promozione della creazione di nuovi.

I benefici previsti dal presente disegno di legge comprendono agevolazioni fiscali e semplificazioni degli adempimenti, sia per le nuove imprese e attività commerciali che per quelle già esistenti con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e l'emigrazione verso i grandi agglomerati urbani.

Il presente disegno di legge si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità.

L'articolo 2 reca le modalità di istituzione delle ZES.

In particolare con il comma 1 si demanda l'istituzione delle ZES a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adot-

tare su proposta delle regioni interessate, corredata da un piano di sviluppo strategico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al comma 2 viene stabilito che le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che disciplinano l'accesso ai benefici, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga degli incentivi di cui all'articolo 3, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

All'articolo 3 sono previste le agevolazioni economiche burocratiche e fiscali per le attività imprenditoriali esistenti o attivate all'interno delle ZES.

Il comma 1 stabilisce che le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economico imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES per dieci anni possano usufruire di agevolazioni e semplificazioni comprendenti: l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e la riduzione al 50 per cento dell'aliquota ordinaria della medesima imposta per gli anni successivi; l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività; l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU); la detraibilità al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi. Sono altresì previste agevolazioni sui con-

sumi di energia elettrica, l'esonero o la riduzione per dieci anni del versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per i nuovi assunti e per coloro che ricadono all'interno di contratti a tempo indeterminato, determinato e stagionale, procedure semplificate per l'avvio di nuove imprese o attività commerciali.

È stata poi prevista una norma « anti furbetti » alla lettera h) del medesimo articolo 3.

L'articolo 4 stabilisce che, per accedere alle agevolazioni, i soggetti di cui alla presente legge devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a favorire il recupero, l'ammodernamento e la ristrutturazione di edifici tradizionali di particolare interesse economico, storico o paesaggistico per i territori ricadenti nelle ZES, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: la rigenerazione e la riqualificazione dei suddetti immobili attraverso il miglioramento delle con-

dizioni urbanistiche, edilizie, abitative, socio-economiche, di sicurezza attiva e passiva, paesaggistiche, ambientali e culturali tramite l'incentivazione con opportune misure fiscali di interventi privati, e la semplificazione delle procedure burocratiche allo scopo di consentire la riqualificazione degli immobili medesimi ai fini di un riuso a scopo commerciale, artigianale, imprenditoriale o turistico.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà comunale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire da parte dei comuni ricadenti nelle ZES degli investimenti volti a prevenire il dissesto idrogeologico, la manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, l'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale.

L'articolo 7 reca la copertura finanziaria, valutata in 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

L'articolo 8 reca l'entrata in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione delle zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come « periferici » o « intermedi » nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

### Art. 2.

#### *(Istituzione delle zone economiche speciali)*

1. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identifica-

zione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui all'articolo 3.

Art. 3.

*(Agevolazioni per le attività economico – imprenditoriali all'interno delle ZES)*

1. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le

nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

#### Art. 4.

##### *(Applicazione delle agevolazioni)*

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese di cui all'articolo 3 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

#### Art. 5.

*(Delega al Governo in materia di recupero di edifici di particolare interesse economico, storico o paesaggistico)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a favorire il recupero, l'ammodernamento e la ristrutturazione di edifici tradizionali di particolare interesse economico, storico o paesaggistico per il territorio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* incentivare, con opportune misure fiscali, gli interventi privati e di rigenerazione urbana dei suddetti immobili attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, edilizie, abitative, socio-economiche, di sicurezza attiva e passiva, paesaggistiche, ambientali e culturali;

*b)* semplificare le procedure burocratiche per avviare la riqualificazione dei suddetti immobili ai fini di una loro conversione a scopo commerciale, artigianale, imprenditoriale o turistico.

## Art. 6.

*(Fondo per favorire gli investimenti da parte dei comuni ricadenti nelle ZES)*

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

## Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 giugno 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo



parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





€ 1,00